



COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 04 DEL 20-04-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. ART. 58 D.L. N. 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Assente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Assente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione, che illustra:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, successivamente modificata e/o integrata dal Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214/2011 rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri Enti Locali", il quale prevede, al comma 1: "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, ciascun Ente con deliberazione dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione";

RICORDATO che il citato art. 58 prevede in sintesi al:

- comma 2 "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale... La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione."
- comma 3 "Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto",
- comma 4 "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura",
- comma 5 "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge",
- comma 6 "La procedura prevista dall'art. 3-bis del decreto legge 25.09.2011 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato (concessione di valorizzazione) si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008;
- comma 7 "Si possono individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi";
- comma 8 "Gli Enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni d'investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25.09.2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 e s.m.i.;
- comma 9 "Alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25.09.2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410: in concreto viene esteso ai beni dei Comuni oggetto delle operazioni di cui all'art. 58 l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale";

DATO ATTO CHE:

- la ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzo

istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, ha portato all'individuazione di un complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i. in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, che possono essere alienati;

- relativamente ai beni in elenco sub. A. sono state sviluppate le opportune analisi giuridico - amministrative, inventariali, catastali ed urbanistiche;
- l'art. 42, comma 2, letta l) TUEL 267/2000 prevede che l'Organo Consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- a seguito dell'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni da parte del Consiglio Comunale, gli immobili in esso previsti saranno classificati come patrimonio disponibile;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- la programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato A/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed ii.;
- tra gli strumenti di programmazione degli enti locali si ricorda il Documento Unico di Programmazione (DUP), che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti stessi e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale;

VISTO l'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che prevede "Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP";

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all'attuazione del più volte citato art. 58 della Legge 133/2008 e s.m.i. e di approvare, con riferimento al Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020, la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali - come da tabella allegata suscettibili di valorizzazione, ovvero dismissioni, ovvero destinazione a strumenti sussidiari per la gestione di immobili pubblici;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili del Servizio Urbanistico, del Servizio Lavori Pubblici T.A. e del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.:

f.to dr. Giuseppe Cioffi.....;

f. to ing. Luigi Colaiacovo.....;

f. to rag. Anna D'Ambrosio.....;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che s'intendono interamente richiamati:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e s.m.i., con riferimento al Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020, gli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, di dismissione o di destinazione a strumenti sussidiari per la gestione di immobili pubblici, secondo l'allegata tabella "A", che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'elenco degli immobili di cui al Piano approvato dal Consiglio Comunale ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 58 c.3 del D.L. n. 112/08, convertito in L.133/08 e s.m.i., nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in Catasto, e che si provvederà alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, all'esito della conseguita approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione 2018-2020 e relativa relazione previsionale e programmatica;
3. di dare atto che, contro l'iscrizione degli immobili nel Piano, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le procedure previste dalla L. 104/2010 e s.m.i.;
4. di subordinare l'alienazione dei beni inseriti nel Piano alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 "Codice per i beni culturali e del paesaggio", ove necessaria, e, in caso di sussistenza di tale interesse, all'ottenimento della necessaria autorizzazione alla vendita da parte del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del medesimo Decreto Legislativo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati:

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. //

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente esito

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. //

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f. to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 12.05.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 il giorno 20.04.2018 poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Pescosolido, lì 12.05.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dott.ssa DANIELA DE CIANTIS**